

**Sezione:** SEZIONE DI APPELLO PER LA SICILIA

**Esito:** SENTENZA

**Numero:** 307

**Anno:** 2008

**Materia:** PENSIONI

**Data pubblicazione:** 17/10/2008

Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana  
composta dai magistrati:

dott. Antonino Sancetta	Presidente
dott. Salvatore Cilia	Consigliere
dott. Giuseppe Cozzo	Consigliere
dott. Luciana Savagnone	Consigliere relatore
dott. Mariano Grillo	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N°. 307/A/2008

sul ricorso in appello, iscritto al numero 2631/AC del registro di segreteria,  
proposto dal proposto dal Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-  
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato

contro

Z. S.

avverso

la sentenza n. 984/2007 del 22 marzo 2007, pubblicata il 5 aprile 2007, del  
Giudice unico presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la  
Regione siciliana.

Uditi alla pubblica udienza del 16 settembre 2008 il relatore, consigliere  
dott.ssa Luciana Savagnone, e l'Avvocato dello Stato.

Esaminati gli atti ed i documenti della causa.

Fatto

Con sentenza n. 984/2007, il giudice unico delle pensioni, in accoglimento del  
ricorso proposto dal sig. S. Z., sovrintendente della Polizia di stato in  
quiescenza, affermava il suo diritto al computo ai fini della determinazione  
della base pensionabile, della maggiorazione del 18% sull'assegno funzionale  
annuo lordo di cui era titolare.

Avverso questa sentenza il Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso  
dall'Avvocatura dello stato, ha proposto appello, contestando l'accoglimento  
nel merito della domanda in quanto, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 177/76,  
nessun assegno o indennità anche se pensionabile può essere considerato  
tale se la relativa disposizione di legge non ne prevede espressamente la  
valutazione nella base pensionabile. Ciò non accade per l'assegno in  
questione e, pertanto, la maggiorazione del 18% non può essere riconosciuta.  
All'udienza dibattimentale l'Avvocato dello Stato ha insistito nei motivi di  
appello.

Diritto

Osserva il Collegio che l'art. 53, comma 1, del d.P.R. n. 1092 del 1973, come  
sostituito dall'art. 16 della legge n. 177 del 1976, stabilisce: "Ai fini della

determinazione della misura del trattamento di quiescenza del personale militare, escluso quello indicato nell'articolo 54, penultimo comma, la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga e dagli assegni o indennità pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti, è aumentata del 18 per cento: a) indennità di funzione per i generali di brigata ed i colonnelli, prevista dall'articolo 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804; b) assegno perequativo ed assegno personale pensionabile, previsti dall'articolo 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, in favore degli ufficiali di grado inferiore a colonnello o capitano di vascello, nonché dei sottufficiali e dei militari di truppa; c) assegno personale previsto dall'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, applicabile al personale militare in base all'articolo 3 della legge 8 agosto 1957, n. 751". Il successivo comma prevede: "Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabili, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile".

Dalla lettura della disposizione risulta che l'art. 16 citato contiene tre diverse norme. La prima, sostituendo integralmente il precedente art. 53, comma 1, del d.P.R. n. 1092 del 1973, ribadisce sostanzialmente, il principio secondo cui la base pensionabile si determina in relazione all'ultimo stipendio o all'ultima paga percepiti e agli assegni o indennità pensionabili specificamente individuati dalla norma. La seconda prevede, innovando, una maggiorazione automatica del 18% dell'intera base pensionabile, determinata secondo i criteri dettati dalla norma precedente. In definitiva, in base a queste prime due norme, la base pensionabile è formata soltanto dagli assegni tassativamente indicati dall'art. 53, comma 1, citato, ovvero da quelli valutabili nella base pensionabile per espressa e specifica previsione legislativa: il tutto viene, poi, assoggettato alla maggiorazione del 18%.

La terza norma, anch'essa innovativa, è stata posta, invece, dal legislatore al precipuo scopo di precludere interpretazioni giurisprudenziali estensive (che in passato si erano già verificate), che consentissero l'inserimento nella base pensionabile di altri assegni o indennità non indicati esplicitamente e tassativamente dall'art. 53, comma 1, citato. Pertanto, quest'ultima norma, che non a caso è stata spesso evocata nella prassi e nella giurisprudenza proprio per escludere la pensionabilità di determinati assegni o indennità, ha soltanto lo scopo di rafforzare il principio posto dalla norma che stabilisce i criteri di formazione della base pensionabile, senza per questo incidere sul regime della maggiorazione del 18%, la cui applicazione è, peraltro, assolutamente consequenziale alla concreta determinazione della base pensionabile.

Deriva da ciò che precede che, nella specie, poiché l'amministrazione ha incluso nella base pensionabile dell'appellato l'assegno funzionale in questione, anche ad esso deve necessariamente applicarsi la maggiorazione del 18%.

L'appello deve, quindi, essere respinto, mentre sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale di appello per la Regione siciliana  
Rigetta

l'appello proposto dal Ministero dell'Interno.

Spese compensate.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 16 settembre 2008.

L'ESTENSORE

f.to (Luciana Savagnone)

IL PRESIDENTE

f.to (Antonino Sancetta)

Depositata oggi in segreteria nei modi di legge.

Palermo, 17/10/2008

Il Direttore di Cancelleria

f.to (dott. Nicola Daidone)